Cassazione civile, sez. III, 19 Febbraio 2020, n. 4175. Pres. Spirito. Est. Francesca Fiecconi

Massime da Il Caso

La nullità della fideiussione per conformità allo schema redatto secondo il modello ABI (relativamente alle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) giudicato dall'Autorità garante, allora preposta, come frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (come da atto di accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005) puo' essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità purchè sussistano gli elementi necessari per poterla rilevare sulla base di dati fattuali già acquisiti e, nel rispetto del contraddittorio.

Detto principio, espresso di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n 4175 del 19.02.2020, trova riscontro nelle sentenze gemelle dei Giudici di Piazza Cavour pronunciatisi a Sezioni Unite (sentenze n 26242 e 26243 del 2014) , con le quali si è stabilito che " la domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta, per la prima volta, in sede di appello è inammissibile ex art 345 comma primo cpc, salva la possibilità del Giudice investito del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, ex art 345 comma secondo c.p.c.".

La rilevabilità officiosa, pertanto, costituisce il proprium anche delle nullità speciali, incluse quelle denominate "di protezione virtuale". Il potere del giudice di rilevarle tout court, difatti, è essenziale al perseguimento di interessi pur sempre generali sottesi alla tutela di una data classe di contraenti (consumatori, risparmiatori, investitori), interessi che possono addirittura coincidere con valori costituzionalmente rilevanti – quali il corretto funzionamento del mercato, ex art. 41 Cost. e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica -, con l'unico limite di riservare il rilievo officioso delle nullità di protezione al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i

poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela